



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 7 del 27/01/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2425

L.R. n. 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo “Foggia-Campolato” in centro urbano di Foggia a favore dei signori Conte Luigi e De Filippo Ignazia.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Parco Tratturi e confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio riferisce quanto segue

PREMESSO CHE

con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato Il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);

il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca’; gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadesse tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale del tratturi” (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:

“a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione” (art.3, co.1);

“b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

“c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale del Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;

Il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi

contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali del tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

I signori Conte Luigi e Di Filippo Ignazia, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Foggia, in data 29 luglio 2011, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo d'ufficio al n. 11326, per l'acquisto di suolo demaniale, facente parte del Tratturo "Foggia- Campolato", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 96, p.lla 5347 di mq. 51 - Ente Urbano;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

Il Servizio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo ai signori, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietari del soprassuolo consistente in un immobile adibito ad abitazione, con nota prot. n. 108/12226 del 30/09/2015, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;
la precitata Commissione, con determinazione del 03/12/2015, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 18.900,00 (euro diciottomilanovecento/00);
il Servizio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 15316 del 03/12/2015, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 90% prevista dall'art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi di area occupata da costruzione effettivamente utilizzata quale abitazione. L'utilizzazione del fabbricato è stata accertata in sede di sopralluogo eseguito da funzionari dell'Ufficio Parco Tratturi in data 7 settembre 2015. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 1.890,00 (milleottocentonovanta/00); tale prezzo, con nota acquisita al protocollo d'Ufficio con il n.15397 del 4.12.2015, è stato formalmente accettato dai signori Conte Luigi e Di Filippo Ignazia, i quali hanno optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. a, del T.U.).

ATTESO CHE

il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;

I signori Conte Luigi e Di Filippo Ignazia hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo, accettando il prezzo di € 1.890,00 (euro milleottocentonovanta/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della riduzione del 90% del prezzo stesso;

non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore dei signori Conte Luigi e Di Filippo Ignazia, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo

- fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.890,00 (milleottocentonovanta/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3 del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le serviti, costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 1.890,00 verrà corrisposta dai sigg.ri Conte Luigi e Di Filippo Ignazia, mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia -Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l.r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P.C.I. 4.04.02.01.002. Si da atto che l'entrata di € 1.890,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. del Servizio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente del Servizio medesimo e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nel modi di legge;

DELIBERA

di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;

di sdemanializzare, al fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq 51 circa, facente parte del Tratturo "Foggia-Campolato", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi: foglio 96, p.lla 5347 di mq. 51 - Ente urbano;

di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore del signori Conte

Luigi, nato a Deliceto (Fg) il 25/09/1953 e Di Filippo Ignazia nata a Foggia il 10/12/1957, del terreno demaniale come sopra identificato;

di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 1.890,00 (nilleottocentonovanta/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;

di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;

di dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;

di conferire alla dirigente del Servizio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Antonio Nunziante
